

(N. 2109)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, FORMA e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1982

Modifiche alle norme sui concorsi per la nomina a notaio

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa per l'espletamento del concorso per la nomina a notaio è dettata dal regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che disciplina altresì i concorsi per trasferimenti tra notai in esercizio.

Tale provvedimento, pur avendo subito numerose modifiche — in particolare col regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, e con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231 — manifesta, a distanza di oltre un cinquantennio dalla sua entrata in vigore, segni di vetustà; ciò anche perchè le modifiche, anche esse del resto non recenti, hanno inciso sulla parte formale del provvedimento e non su quella sostanziale.

In particolare i concorsi per la nomina a notaio sono disciplinati dagli articoli da 8 a 36 del suindicato regio decreto 1953 del 1926.

In base a tali disposizioni:

a) possono partecipare al concorso coloro che alla data del bando non abbiano superato il cinquantesimo anno di età ed abbiano superato il prescritto periodo di

praticantato (di regola di due anni, ridotto ad uno se l'aspirante è in possesso di particolari requisiti, con riferimento alla data di presentazione della domanda e non del bando);

b) la Commissione esaminatrice è formata:

da un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, che la presiede;

da un docente di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;

da un consigliere di corte di appello, trattenuti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;

da due notai, anche se cessati dalle funzioni notarili.

Per ciascun componente è nominato un membro supplente, scelto nella stessa categoria;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) l'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione; oltre alla compilazione dell'atto si richiede al candidato di sviluppare i principii dottrinali attinenti all'istituto giuridico;

d) anche l'esame orale consta di tre distinte prove, così articolate:

diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

II. — La normativa sopra esposta sembra non rispondente alla nuova funzione del notaio nella moderna società e quindi alla formazione professionale che a lui si richiede.

Non vi è dubbio, infatti, che la professione notarile è andata sempre più evolvendosi e specializzandosi, per cui nel mentre si richiede una preparazione estremamente severa, anche per la rigorosa selettività del concorso, al candidato si richiede altresì una conoscenza approfondita di norme, che nel passato anche non remoto erano considerate soltanto complementari per l'esercizio del notariato.

Basti pensare a quella che è stata la trasformazione della nostra società e quindi del contesto sociale nel quale è venuto ad operare il notaio negli ultimi trent'anni: ad una società eminentemente rurale si è sostituita una società industrializzata e terziaria, con una serie di rapporti giuridici nuovi, o che prima erano limitati all'ambito strettamente urbano e forse anche solo delle grandi città, che si sono venuti a creare, mentre altri istituti giuridici hanno via via perso sempre più la loro incidenza, per cui oggi appaiono solo marginali rispetto all'esercizio della professione notarile.

Basti pensare alle profonde modificazioni intervenute nel diritto di famiglia e nella disciplina dei rapporti patrimoniali derivanti dalle prime; o ancora alla rivoluzionaria trasformazione del diritto tributario, con la

scomparsa di alcuni vecchi tributi e la istituzione di nuovi, che incidono notevolmente sulla tassazione degli atti; per cui l'aspetto fiscale, prima considerato solo secondario rispetto alla formazione complessiva del negozio, è divenuto oggi di grande rilievo, e quindi non può prescindersi da una approfondita conoscenza del diritto tributario. Basti pensare alle trasformazioni in atto del diritto societario, col recepimento delle norme comunitarie, per cui il diritto commerciale, una volta relegato quasi a materia complementare, diviene sempre più materia imprescindibile di esame; basti pensare, infine, all'intervento sempre più accentuato dello Stato nell'attività negoziale privata, ed alle conseguenti indicazioni di diritto amministrativo regionale, costituzionale, urbanistico che l'operatore giuridico è costretto ad approfondire.

Ciò per accennare solo brevemente ai fenomeni che più macroscopicamente hanno interessato, direttamente o indirettamente, la professione notarile, e dai quali non si può prescindere nel determinare le materie sulle quali dovrà articolarsi il concorso per la nomina a notaio.

III. — Da quanto sopra esposto viene immediato un primo rilievo: quello dell'età prevista per poter concorrere all'esame per la nomina a notaio; età che, si è visto prima, non può essere superiore al cinquantesimo anno.

Anche questo un retaggio dei tempi passati, allorché il notaio arrivava in genere tardi alla professione, in quanto se troppo giovane ispirava diffidenza in una società portata naturalmente a considerare tale professionista come il depositario dei segreti di famiglia (quanta letteratura nel periodo romantico ha contribuito ad avvalorare tale figura!) e quindi necessariamente carico di esperienza e conseguenzialmente di anni.

L'evoluzione della società e l'inserimento sempre più marcato di giovani in posti di responsabilità fanno apparire manifestamente eccessivo il limite di età di cui sopra. Si aggiunga a questo che la convinzione — giusta o errata che sia non è qui certamente il caso di approfondire — che il notariato sia

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una professione ricca e quindi ambita da strati sempre più vasti di laureati in giurisprudenza, porta molto spesso funzionari dello Stato o di pubbliche amministrazioni ad indirizzarsi verso il notariato; con due conseguenze dannose:

— l'impoverimento delle amministrazioni dalle quali avviene l'esodo degli elementi più preparati, che affrontano il concorso, ed in caso di esito positivo i primi tempi, cioè quelli più difficili dal punto di vista economico, con la sicurezza di un'entrata comunque assicurata dalla pensione ottenuta lasciando l'ufficio che si ricopriva;

— la diminuita possibilità di sistemazione delle giovani energie, che vedono molte volte concorrenti non facili elementi che hanno già raggiunto livelli direttivi nell'ambito delle loro amministrazioni di provenienza.

Il numero dei partecipanti agli ultimi concorsi (per i quali oltretutto non vi è limite alcuno per sostenerlo, per cui si verifica, non di rado, il caso di concorrenti che partecipano cinque, sei volte ed anche più agli esami) ha di regola superato i tremila; e quello di coloro che completano le tre prove scritte si è aggirato sui milleseicento. Dei partecipanti oltre la metà proviene dalle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici. Orbene, in una società come la nostra, nella quale la disoccupazione intellettuale giovanile va assumendo aspetti sempre più preoccupanti, mantenere ancora in vita una disposizione di legge che dà la possibilità di partecipare, *comunque*, al concorso fino al cinquantesimo anno di età costituisce un grave danno per le giovani energie intellettuali.

Per questi motivi si propone all'articolo primo del disegno di legge che si sottopone al vostro esame che sia abbassata l'età massima per la partecipazione al concorso notarile al trentottesimo anno di età, e che non si possa sostenere l'esame per tale concorso per più di tre volte anche non consecutive.

IV. — Secondo rilievo è quello relativo alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso.

Appare giusto che essa sia presieduta da un magistrato di grado elevato e si ritiene che sia preferibile che a presiederla sia un magistrato con grado di presidente di sezione di Cassazione, anche se trattenuto al Ministero.

Si ritiene invece non necessaria la presenza, fra i componenti di detta Commissione, di un magistrato col grado di consigliere di appello o equiparato, trattenuto al Ministero di grazia e giustizia con funzione di capo di ufficio o di ispettore superiore. Avrebbe un significato tale norma se fosse detto espressamente che a far parte della commissione giudicatrice viene chiamato il direttore dell'Ufficio del notariato, per la sua esperienza specifica nel settore; non ha alcun senso così come è attualmente previsto; così come non sarebbe certamente corretto legislativamente prevedere genericamente la partecipazione *ex lege* di un direttore di ufficio.

Si ritiene, altresì, opportuno abolire la possibilità che i notai membri della Commissione possano essere scelti anche fra quelli non in esercizio, i quali, proprio per non essere più in esercizio, hanno molto spesso perso il contatto con le realtà giuridiche o sono in età molto avanzata.

Per tutte queste considerazioni è parso opportuno ai presentatori del disegno di legge proporre (articolo 2) che la commissione giudicatrice del concorso sia così formata:

a) un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado di presidente di sezione di Cassazione, che la presiede;

b) due professori di materie giuridiche in una università o in un istituto superiore di grado universitario;

c) due notai.

Per tutti è previsto che sia nominato un membro supplente, scelto nell'ambito della stessa categoria.

V. — Sono state già sopra sviluppate alcune considerazioni sull'evoluzione della società e sulle conseguenze di tale evoluzione sulla professione notarile, che viene ad in-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

serirsi sempre più autorevolmente tra le professioni liberali. Il notaio non è più il depositario delle segrete cose familiari, o il buon consigliere, più pragmatico che giuridico, di una società eminentemente agricola e che operava, perciò, quasi sempre fuori dall'alta specializzazione, rimessa al giudizio ed al parere di altre professioni; ma il consulente esperto in materia giuridica, come è naturale, ma anche esperto di materia commerciale, societaria, tributaria, che si inserisce, a pari dignità, nel novero degli « esperti ».

Di qui la necessità che anche lo spirito con cui vennero determinati i criteri per le prove di esame del concorso notarile venga rivisto.

Le prove scritte, lo si è già visto sopra, si articolano in un atto tra vivi, un atto di ultima volontà, un ricorso di volontaria giurisdizione. L'esame, cioè, è stato articolato in riferimento a quelle che sono le estrinsecazioni, quasi materializzate, della professione notarile:

la formazione di un atto tra vivi, nei suoi molteplici campi di applicazione: dalla contrattualistica pura al diritto societario; dai diritti reali al diritto di famiglia; dalle obbligazioni in genere alla tutela dei diritti;

un atto di ultima volontà, nel quale si cerca ora di far rientrare tutta la casistica relativa al diritto di famiglia ed al diritto successorio;

un ricorso di volontaria giurisdizione, col quale, oltre alle ripetute ed ormai consuete, anche se non sempre chiare nell'indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, diatribe sui conflitti di competenza tra giudice tutelare e Tribunale, si cerca di affrontare il tema della capacità di agire, contrabbandando per ricorso di volontaria giurisdizione tutta la tematica delle obbligazioni giuridiche in generale.

Questi criteri hanno un preciso riferimento alle funzioni notarili che particolarmente contraddistinguevano il « notaio primo 900 » ed appaiono ai presentatori superati dal tempo.

È noto, ad esempio, che il numero dei testamenti ricevuti da notaio, in particola-

re di quelli pubblici, va sempre più diminuendo: e perchè l'analfabetismo va del tutto scomparendo, come d'altronde è giusto e naturale in un Paese ad alto tasso di industrializzazione come il nostro; e perchè — e forse soprattutto — il testatore vuol tenere riservate le sue volontà al fine di evitare che altri ne vengano comunque a conoscenza.

Certo vi sono i casi, forse più di scuola che pratici, del testatore sordo, muto, sordomuto analfabeta, cieco; ma nulla vieta che anche con la nuova disciplina prevista la Commissione giudicatrice dia come prova pratica la redazione di un atto di ultima volontà.

Infine non appare giustificato che si abbia un compito solo in materia di volontaria giurisdizione.

Appare invece più aderente alla realtà professionale del notaio che l'aspirante abbia la possibilità di manifestare la sua preparazione giuridica sulle materie che a lui quotidianamente si presenteranno e sulle quali sarà chiamato a svolgere le sue mansioni non di mero « certificatore della volontà delle parti », ma di consulente giuridico delle stesse parti e di interprete delle loro volontà, cosicchè possa validamente trasformare in adeguati negozi giuridici tali volontà.

Non è quindi in riferimento all'estrinsecazione pratica dell'esercizio professionale (atto tra vivi, atto di ultima volontà, ricorso di volontaria giurisdizione), bensì in riferimento ai principii giuridici cui tali manifestazioni dovranno adeguarsi (diritto civile, diritto commerciale, diritto di famiglia e successorio, diritti reali e tutela dei diritti, ecc.) che si propone si svolgano le prove scritte dell'esame.

Eguale è apparso opportuno ai presentatori che a seguito della fondamentale riforma del sistema tributario del nostro Paese l'esame orale non abbia a vertere solo sulle tasse sugli affari, ma abbia il più vasto campo della legislazione tributaria, con particolare riferimento ai settori che hanno attinenza con le funzioni notarili; così come è parso opportuno che tale esame verta anche sulla legislazione amministrativa sem-

pre con riferimento ai settori che interessano le funzioni notarili.

La valutazione globale di tutte e tre le prove scritte (art. 5) ha lo scopo di saggiare con più completezza la preparazione del candidato e consente alla Commissione di esprimere un giudizio più equilibrato e meno legato ad accentuazioni settoriali. L'aggravio di lavoro che ne deriva per la Commissione è in larga misura compensato dai presumibili tempi più brevi del procedimento concorsuale, dovuti alla riduzione dell'età ed allo sbarramento delle tre volte, col conseguente minor numero dei candidati.

Come disposizione finale (articolo 6) è previsto che la riforma abbia a datare dai concorsi le cui prove scritte andranno a soste-

nersi dopo il 1° gennaio 1986; mentre è previsto che le prove negative di esame nei concorsi svoltisi antecedentemente alla data di pubblicazione della legge si computino come una sola prova.

Onorevoli senatori, nel presentare l'allegato disegno di legge si è voluto, da un lato, dare un indirizzo più moderno agli esami per la nomina a notaio; dall'altro, cercare di evitare che con un numero impressionante di candidati si intasi la normale procedura di un concorso che, per le sue caratteristiche di rigorosa selezione, è opportuno che mantenga tutta integra l'attuale impostazione di severità, liberata, però, da sovrastrutture superate dall'evoluzione della nostra società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dai seguenti:

« Non sono parimenti ammessi al concorso coloro che, alla data del relativo bando, abbiano compiuto il 38° anno di età.

Non sono ammessi altresì al concorso coloro i quali abbiano sostenuto per tre volte, anche non consecutive, con esito negativo le prove dei precedenti concorsi. La espulsione dall'aula equivale ad esito negativo delle prove ».

Art. 2.

L'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato con regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è composta:

a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, il quale la presiede;

b) di due professori di materie giuridiche in una università o in un istituto superiore di grado universitario;

c) di due notai in esercizio. ».

Art. 3.

L'articolo 15 del suddetto regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« L'esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti:

un tema di diritto civile;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un tema di diritto di famiglia e successorio;

un tema di diritto commerciale.

In ciascuna prova si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso ».

Art. 4.

L'articolo 16 del surrichiamato regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« L'esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica la professione di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) legislazione amministrativa e tributaria, con riferimento ai settori che hanno attinenza con le funzioni notarili ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

« La Commissione, subito dopo la lettura dei tre elaborati, assegna a ciascuno di essi un numero di punti con le norme indicate nell'articolo 24 del presente decreto ».

I commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo 22 sono abrogati.

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai concorsi banditi o le cui prove scritte andranno comunque a sostenersi posteriormente al 1° gennaio 1986.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i candidati che abbiano sostenuto con esito negativo le prove di precedenti concorsi per la nomina a notaio, svoltisi antecedentemente alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, tali prove si computano, ai fini delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, come una sola prova, qualunque sia il numero delle prove sostenute.